

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA TOUCH

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA NUOVALUCELLO
47/G

Numero REA: CT - 269119

Codice fiscale: 04022650875

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

Leopardi n.4, (C.F. VRG SDR 68L22 C351C),

Presidente

- De Filippo Simona Marzia, nata a Catania il quattordici settembre millenovecentosettantaquattro e residente in Gravina di Catania (CT), Via Giacomo Leopardi n.4, (C.F. DFL SNM 74P54 C351O),

Vice - Presidente

- **Azzarelli** Natalina Concetta, nata a Catania il dì otto dicembre millenovecentosessantotto e residente in Gravina di Catania (CT), Via Giacomo Leopardi n.4, (C.F.ZZR NLN 68T48 C351E),

Consigliere.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale, che al presente si allega sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane, in Assemblea, alla comparente.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore venti e quaranta minuti primi.

Del

che io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto a mia cura da persona di mia fiducia e in poca parte di mio pugno e da me letto, unitamente agli allegati, alla comparente, che interpellata lo approva.

Consta di cinque fogli dei quali occupa sedici pagine per intero e fin qui della diciassettesima.

F.to: Natalina Concetta **Azzarelli**; Giuseppe Boscarino Notaio.

STATUTO DELLA

"SOCIETA' COOPERATIVA TOUCH"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Catania la Società cooperativa denominata "SOCIETA' COOPERATIVA TOUCH".

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (**31.12.2050**) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

Nella Cooperativa il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

I soci della Cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni

concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

A norma della Legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività **mutualistica** della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a) di assicurare, nei limiti di una corretta gestione economica, il diritto ad un lavoro stabile, retribuito a tutti i soci che siano in grado di svolgere attività nei campi di cui al successivo articolo;

b) stabilire rapporti e convenzioni con le altre Società cooperative, con la Regione, il Comune, le organizzazioni sindacali, gli istituti universitari ed ogni altro ente pubblico e privato, commerciale e non;

c) di divenire un punto di riferimento per quanti operano nei campi di cui al successivo articolo e sentano di aderire agli indirizzi della Cooperativa e di tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentirà, a creare occasioni di un lavoro stabile retribuito e adeguato alle necessità di ciascuno, a tutti coloro che riconoscono nella cooperazione tra lavoratori uno strumento di democrazia e di giustizia sociale;

d) di tendere, nella misura in cui un ordinato sviluppo lo consentirà, ad un allargamento del campo di interesse e di azione della Cooperativa, in modo da essere in grado di produrre occasioni di lavoro, assistenza e servizi sempre più vari e complessi;

e) di affiancarsi alle forme di cooperazione tra i lavoratori, sia per **coadiuvarne** l'espansione con la propria attività, sia per **condividerne** indirizzi ed azione democratica;

f) di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo in Italia;

g) di favorire lo scambio culturale con le altre componenti sociali effettuando pubblicazioni su opere, studi e ricerche fatte e garantendo l'aggiornamento culturale dei soci;

h) garantire la previdenza e la mutua assistenza con la fondazione di casse e di istituzioni che saranno governate da apposito regolamento interno;

i) di conservare gli studi e le ricerche fatte, che rimarranno di proprietà della cooperativa;

l) di improntare la propria organizzazione al conseguimento della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e partecipazione alle decisioni fra i soci quale che sia il loro ruolo e la loro qualifica. La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali e di natura mobiliare e immobiliare, ivi compreso l'acquisto di immobili e quant'altro necessario od utile per il realizzo diretto od indiretto

degli scopi sociali, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci **istituendo** una sezione di attività disciplinata in apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

L'oggetto dello Statuto sarà raggiunto dalla Società senza scopi di lucro, attraverso lo svolgimento di attività nel campo dello Spettacolo, della Cultura, del "Marketing" e dell'Editoria.

1) - In materia concernente lo spettacolo gli scopi verranno raggiunti attraverso:

- a) la costruzione e/o la gestione, attraverso fondi sociali ed eventuali finanziamenti e/o partecipazione di Enti Pubblici, di locali sia aperti che al chiuso, per rappresentazioni artistiche; nel caso di locali al chiuso, tale fine sarà perseguito avendo, come obiettivo ottimale, l'annessione al detto impianto di Sala Prova, Sala Registrazione e quanto altro funzionale con la modernità dell'impianto, soprattutto in considerazione di un uso multiplo dello stesso;
- b) la produzione e l'organizzazione di spettacoli teatrali, **cinematografici**, televisivi, radiofonici, documentari, **"spots"** pubblicitari, polivalenti e trattenimenti vari sia in proprio che per conto terzi con preferenza per organismi ed Enti Pubblici, nonché il contributo mediante la collaborazione dei soci stessi alla loro realizzazione anche se organizzati da terzi;
- c) la diffusione di quanto sopra al punto b) prodotto da terzi, sia mediante l'acquisizione totale o parziale dei soli diritti, sia tramite l'organizzazione di cartelloni teatrali, mostre o rassegne cinematografiche, rassegne e concerti musicali, ecc.;
- d) la diffusione di cui sopra al punto c) anche mediante un'apposizione o visualizzazione di un proprio marchio di qualità e garanzia;
- e) la costruzione e/o la gestione di impianti e stazioni radio e televisive, studi musicali e **cinematografici** (d'incisione, di montaggio, di **mixaggio**, ecc.);
- f) l'organizzazione e la gestione di impianti turistici;
- g) la formazione professionale di nuovi attori, registi, tecnici, **musicisti**, ballerini, operatori turistici, istruttori sportivi ed operatori in genere nel campo artistico attraverso la promozione di corsi professionali (**mimica**, recitazione, danza, animazione in genere, ecc.), seminari e campi scuola;
- h) la costituzione e/o la partecipazione a bande musicali, compagnie teatrali, gruppi di spettacolo in genere, ecc.;
- i) servizi **"hostess"** e **"promoter"**;
- l) istituzione di corsi di avviamento allo sport per ragazzi e/o bambini in età scolare, la promozione di attività sportive per persone anziane, portatori di **"handicap"**, donne in stato di gravidanza;
- m) noleggio e/o vendita di attrezzature tecniche, **scenografie**, costumi, materiali di scena;
- n) organizzazione e gestione di attività sportive, ricreative e culturali, feste popolari, **folkloristiche**, mostre, concerti e spettacoli di ogni genere;
- o) attività di formazione e consulenza;

p) qualunque altra attività affine alle precedenti.

2) - Nel campo culturale gli scopi sociali verranno raggiunti attraverso:

- a) la produzione di articoli per l'educazione ricreativa ed animazione (giocattoli, giochi di Società, ecc.) e da regalo e loro commercializzazione;
- b) l'organizzazione di mostre, convegni, conferenze, rassegne, ecc., nonché la promozione e la realizzazione di ricerche, studi ed attività formative aventi per oggetto i problemi dell'informazione, dell'animazione, dell'educazione, del tempo libero e delle attività ricreative;
- c) l'organizzazione di gite, viaggi, colonie e attività di soggiorno e vacanza per anziani, minori e portatori di "handicap";
- d) gestione di biblioteche e sale d'ascolto musicali organizzate come biblioteche, creazione ed eventuale gestione di circoli culturali e centri di aggregazione;
- e) promozione e recupero del patrimonio di storia, costume, tradizione, arte e **folklore** della propria terra, sia autonomamente che con la collaborazione delle istituzioni culturali, artistiche, sociali e sportive;
- f) costituzione di un centro di ricerca permanente di progettazione e informazione;

g) qualunque altra attività attinente alle precedenti.

3) - Nel campo del "Marketing" gli scopi sociali verranno raggiunti attraverso:

- a) Eventi "Marketing";
- b) "**Tours**" promozionali regionali e nazionali;
- c) "Marketing" **esperienziale**;
- d) Campagne "Street/**Viral**/**Guerrilla**/Mobile" e "**Buzz** Marketing";
- e) "Marketing" non convenzionale;
- f) Promozioni animate di prodotto/servizio;
- g) Raccolta dati "target" potenziale ed acquisito;
- h) "**Advertising**" strategico;
- i) Ricerche di mercato;
- l) Pubbliche Relazioni;
- m) Realizzazione di video e "**reportage**" fotografici;

4) - Nel campo dell'Editoria gli scopi sociali verranno raggiunti attraverso:

- a) la produzione in proprio e/o per conto terzi, od in collaborazione con terzi, di pubblicazioni periodiche, libri, riviste, giornali, **copioni** teatrali, audiovisivi, materiale didattico;
- b) la formazione professionale e la creazione di nuovi giornalisti attraverso la promozione di corsi professionali;
- c) la realizzazione e/o la gestione di laboratori di grafica e "marketing" pubblicitario con la creazione ed eventuale commercializzazione di bozzetti grafici e pubblicitari.

La Società, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà avvalersi di tutta la legislazione Regionale, Nazionale e Comunitaria vigente e futura in materia di cooperazione.

La Società potrà inoltre:

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione,

l'acquisto e l'affitto di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, nel rispetto della normativa vigente;

- promuovere, nei confronti degli associati, tutte quelle iniziative atte ad una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o **costituendi**, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

- instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché concedere e ricevere fidejussioni;

- dare adesione e collaborazione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;

- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle disposizioni di legge;

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di "factoring" e "leasing" e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla Legge;

- costituire ed essere socio di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla "U.E.", dallo Stato Italiano, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della Società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci **cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono assumere la qualifica di soci che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare coloro i quali, per la loro capacità effettiva di lavoro, **attitudine** e specializzazione imprenditoriale e/o professionale, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione **mutualistica**, possono partecipare direttamente all'attività sociale conferendo il proprio lavoro e/o le proprie

prestazioni.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci **cooperatori** ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori**.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto, devono tuttavia completare la loro formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente **inopportunità** del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio **cooperatore** deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci **cooperatori**.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- a) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o fallimento, se il socio è una persona fisica, per scioglimento, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso ed esclusione, quando si tratta di

persona giuridica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, L'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio **cooperatore** e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione **mutualistica** con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui al CCNL di riferimento, richiamato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che **ineriscano** il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro sessanta (60) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- h) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge o della sana cooperazione.

Nei casi indicati alle lettere b), c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che **insorgessero** tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate** a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i due (2) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale

penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro cinquecento (Euro 500,00=).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci (10).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti mediante regolamentazione assembleare ai sensi della normativa vigente.

In ogni caso, i soci **sovventori** non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci **sovventori** sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per Legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei **sovventori** in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci **cooperatori**.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci **sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci **cooperatori**.

TITOLO V

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 (Quote di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro cinquecento/00 (Euro 500,00=).

Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le quote di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle quote di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle quote, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle quote di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle quote eventualmente rimaste inoplate.

Ai possessori delle quote di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci **cooperatori**.

I possessori di quote di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione o quota posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di **impugnarne** le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di quote di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle quote stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci **cooperatori**, rappresentati da quote del valore nominale di Euro cinquecento/00 (Euro 500,00=). Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di Legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
 - 3) dai conferimenti rappresentati dalle quote di partecipazione cooperativa;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per Legge o per Statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di Legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, **controfirmate** per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro (centoventi) 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria **divisibile**, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non **cooperatori** nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per **remunerare** gli altri strumenti finanziari dei soci non **cooperatori**, nonché utilizzabile quale componente della quota di liquidazione corrisposta ai soci **sovventori**.
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **appostare** somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano

le risultanze dell'attività **mutualistica**.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili o le perdite;
 - 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci **sovventori** stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
 - 3) delibera sulla emissione delle quote di partecipazione cooperativa;
 - 4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le quote medesime;
 - 5) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
 - 6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
 - 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci se nominato;
 - 8) approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci se nominati.
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci **sottopongano** alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di Legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in Assemblea.

Qualora si tratti di deliberazioni sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, in prima convocazione le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione con il voto favorevole di 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati nell'Assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/**videocollegati** (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/**videocollegati** a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

L'assegnazione di voti ai soci **cooperatori** persone giuridiche è stabilita mediante regolamentazione assembleare nel rispetto delle disposizioni statutarie e della normativa vigente.

Per i soci **sovventori** si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio **cooperatore** o **sovventore**, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio **cooperatore** può rappresentare al massimo altri due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Alle assemblee ha diritto di presenziare, con solo diritto di parola, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione Provinciale delle Cooperative e **mutue** alla quale la cooperativa è aderente

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da **adottarsi** dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci **cooperatori**, oppure tra le persone indicate dai soci **cooperatori** persone giuridiche.

Gli Amministratori sono rieleggibili e restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto.

Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci, le redazioni annuali e le proposte di riparto degli eventuali avanzi di gestione. In particolare, nella relazione sulla gestione gli Amministratori dovranno indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità al carattere cooperativo della società;
- d) compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- e) conferire procura sia generale che speciale, ferme le facoltà attribuite al presidente del Consiglio;
- f) deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) amministrare i beni mobili e immobili;
- h) acconsentire iscrizioni, **postergazione**, riduzioni, surroghe, cancellazione **subingressi**, annotazioni di vincolo, **traslazioni** ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- i) deliberare su qualsiasi operazione di credito, sui mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;
- j) acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;
- k) fissare l'ammontare delle tasse di ammissione dei soci e delle eventuale sovrapprezzo quota;
- l) assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone gli stipendi e i compiti;
- m) deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci e concedere fideiussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo;
- n) concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, "fax" o "e-mail" da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio-video-conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 40 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Possono, perciò, con la sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Possono rilasciare procure anche per ricorsi e **controricorsi** alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi **giurisdizionali** ed amministrativi.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori generali, Comitati Tecnici ed altri Istitutori anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Il Direttore Generale partecipa alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che nomina, sospende, **destituisce** od accetta le dimissioni del Direttore Generale deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per Legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non **cooperatori**. La sua accettazione espressa è condizione di **proponibilità** della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro centomila/00 (Euro 100.000,00=). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla "**Confcooperative**".

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n.5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi **proroghino** detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del

principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si **atterranno** e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di quote di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di Legge sulle Società Cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci **cooperatori** non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.to: Natalina Concetta **Azzarelli**; Giuseppe Boscarino Notaio.

FOGLIO DELLE PRESENZE E DELLE VOTAZIONI
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EVOLUZIONE ONLUS"
ASSEMBLEA DEL 26 NOVEMBRE 2013

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) - Mutamento dello scopo e dell'oggetto della Cooperativa e conseguente modifica degli Artt. 3 e 4 del vigente Statuto Sociale;
- 2) - Mutamento della denominazione sociale e conseguente modifica dell'Art. 1 del vigente Statuto Sociale;
- 3) - riformulazione dell'intero Statuto Sociale;

PARTE ORDINARIA

- 4) - Dimissioni Consiglio di Amministrazione; nomina del nuovo Organo Amministrativo.

INTERVENUTI

A) I SOCI:

*** con voto favorevole**

Azzarelli Natalina Concetta,
nata a Catania il dì 8 dicembre 1968

Natalina Concetta **Azzarelli**

*** con voto favorevole**

Sgroi Angelina,
nata a Monteiasi (TA) il 16 ottobre 1943

Sgroi Angelina

*** con voto favorevole**

De Filippo Simona Marzia,
nata a Catania il 14 settembre 1974

Simona Marzia De Filippo

*** senza diritto di voto**

Vergato Sandro Camillo,
nato a Catania il 22 luglio 1968

Sandro Camillo Vergato

B) - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Azzarelli** Natalina Concetta
(Presidente)

Natalina Concetta **Azzarelli**

- De Filippo Simona Marzia
(Vice - Presidente)

Simona Marzia De Filippo

- **Sgroi** Angelina
(Consigliere)

Sgroi Angelina

F.to:Natalina Concetta **Azzarelli** - Giuseppe Boscarino Notaio.